

# L'AGROU

## ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

### STATUTO

#### CAPO I

#### **COSTITUZIONE – SCOPI - DURATA**

Art. 1 – E' costituita l'Associazione denominata "L'AGROU ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" con sede in Aosta, Via G. Frutaz n. 1; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 – L'Associazione ha carattere volontario ed apolitico e non persegue scopi di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – L'associazione si propone di favorire e promuovere la diffusione della cultura delle terapie complementari e delle discipline bio-naturali e in particolare si propone, a titolo esemplificativo e non limitativo di:

- a) promuovere la diffusione della cultura delle terapie complementari e delle discipline bio-naturali mediante la divulgazione di pubblicazioni e l'organizzazione di conferenze, dibattiti ed incontri con la popolazione;
- b) collaborare con le istituzioni pubbliche, con i sodalizi ONLUS e con le associazioni per il potenziamento delle strutture dedicate alle terapie complementari e delle discipline bio-naturali;
- c) elaborare e realizzare progetti volti alla formazione e ricerca nell'ambito delle terapie complementari e delle discipline bio-naturali.

Essa potrà somministrare, in occasione degli eventi di cui ai punti a), e b), alimenti e bevande. Tale attività sarà svolta con finalità esclusivamente strumentali e accessorie rispetto agli scopi istituzionali.

L'Associazione di Volontariato potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, al fine di creare, in Italia e all'estero, occasione di lavoro per i soci a scopi mutualistici e al fine di contribuire alla divulgazione e allo sviluppo delle terapie complementari e delle discipline bio-naturali.

## CAPO II

### SOCI

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia i quali partecipino alle attività sociali.

Art. 6 - Il socio, ai fini di rapporto associativo, elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 – I soci sono classificati in quattro distinte categorie:

- Soci fondatori;
- Soci effettivi: rientrano in questa categoria tutti coloro i quali sono in regola con il tesseramento sociale previsto per l'anno in corso;
- Soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e sono scelti tra quelle persone che hanno apportato particolari benefici all'Associazione;
- Soci benemeriti: sono considerati tali tutti coloro i quali versano una quota d'iscrizione superiore a quella prevista per i soci effettivi;

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli ideali dell'Associazione di volontariato e, che pur non esercitando le attività previste dallo statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti con l'Associazione di volontariato.

Art. 8 – La quota sociale è fissata dal Consiglio Direttivo al principio d'ogni anno, in misura uguale per tutti i soci effettivi. Le iscrizioni potranno pervenire dal 1° gennaio ed avranno valore per l'anno in corso. La quota sociale non è trasmissibile, se non a causa di morte, né può essere oggetto di rivalutazione. La quota sociale dei soci fondatori è definita in Euro 50 annui. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annua.

Art. 9 – L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati i quali, in tal modo, dichiarano di accettare il presente Statuto. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art.10 – Tutti i soci maggiorenni, con l'esclusione dei soci onorari, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art.11 – L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti alla partecipazione alla vita sociale oltre al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Le prestazioni personali fornite dagli aderenti dell'associazione sono volontarie e gratuite.

Art.12 – La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per il mancato pagamento nei termini della quota associativa;
- b) per delibera di esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della stessa.

### CAPO III

#### **ORGANI SOCIALI**

Art.13 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Art.14 – L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Vi possono prendere parte i soli soci in regola con il pagamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art.15 - L'Assemblea generale ordinaria sarà tenuta di regola almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile. La convocazione si effettua mediante posta elettronica o lettera indirizzata ai singoli soci o con avvisi affissi presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista. Gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art.16 – L'assemblea dei soci si riunisce in forma ordinaria per deliberare in merito a:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina delle cariche sociali scadute;

- c) ratifica di provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) altri argomenti indicati nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'assemblea straordinaria.

Art.17 – L'assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito ai seguenti temi:

- a) modifiche da apportare allo Statuto e redazione o modifiche di Regolamenti;
- b) scioglimento dell'associazione;
- c) indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'associazione.

Art.18 – Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adoterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art.19 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti ovvero da almeno il cinquanta per cento dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art.20 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri scelti tra i soci fondatori e tra eventuali altri membri eletti dall'assemblea generale dei soci.

Art.21 - I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.

Art.22 – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.23 - Sono compiti del Consiglio:

- a) deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati;
- d) stabilire il programma delle attività secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art.24 – Il Presidente od il Vice Presidente presiede e convoca le assemblee e ne dirige il lavoro dando esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio.

Art.25 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione e la impegna con la sua firma.

Art.26 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art.27 – In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento prima della scadenza del mandato di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo procederà, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I consiglieri così nominati resteranno in carica per la stessa durata dell'intero Consiglio.

Art.28 – Il collegio dei revisori è un organo che può essere istituito qualora gli associati lo ritengano necessario. Eletto dall'assemblea dei soci, comprende tre componenti di età maggiore di anni 18, i quali provvedono a nominare al loro interno il Presidente. I revisori possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle assemblee generali degli associati. Essi esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo in forma scritta per i necessari provvedimenti. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

#### CAPO IV

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

Art.29 – I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dalle eventuali elargizioni, lasciti o donazioni fatte da soci e da terzi;

- dai contributi di Enti ed Associazioni pubblici e privati, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- dai proventi per prestazioni di servizi e cessioni di beni derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione anche aventi natura commerciale;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- dai residui attivi dell'esercizio sociale dell'anno precedente.

Art.30 – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

## CAPO V

### **SCIoglimento**

Art.31 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## CAPO VI

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.32 – Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.